



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI FERRARA

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Agli effetti dell'ex art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, nr.773 e successive modifiche e dell'art.195 R.D. 6 maggio 1940, n.635 e successive modifiche, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco della Provincia di Ferrara, a tutela del pubblico interesse, **SONO VIETATI** i seguenti giochi:

GIOCHI CON LE CARTE E SENZA

Asso sbarazzino – Al Nove - Albero Imperiale – Bassetta o Taglio – Bestia – Faraone – Bel Tre – Baccarat – Banco di Faraone – Banco Fallito – Berlina Pitocchetto – Briscola Francese – Bianca o della Bianca – Biribizzo – Carosello – Concia o Caratella Concincina – Chemin de Fer – Conchino – Cavatina – del Più e del meno – Carosella – Dadi – Della Rossa – Dodici – Dieci Cartelle – Erbetto o Mazzetto – Fante di Picche – Gilette o Duecento – Goffo – Macao – Gibellino (testa o croce) – Lanzechinetto – Lottino Indovinello – Morra – Lotteria Mercantile – Mercante in Fiera – Nove Cartelle – Orologio – Piattello – Primiera – Punto – Pesca – Riffa – Roulette – Pichet – Piccolo Passatella – Corridore – Poker e i suoi derivati – Pariglia – Passa o Manca Dieci – Quindici – Quaranta – Rollina – Sette e Mezzo – Sfera Gigante – Texas Hold'Em - Tombola – Tre Noci – Tre Pipe – Tre Ditali – Tre Portafogli – Turchinetto – Tre Carte – Trentacinque e Quaranta – Trenta – Trentuno – Tre Campanelle – Testa o Croce – Tornello (Pirla) – Undici e Mezzo – Viroto – Ventuno – Zurlo – Zecchinetta e Toppa.

BILIARDO

Rossa e Bianca – Rossa e Nera – Battifondo – Rosso nera – Giardinetto – Nove (Goriziana) – Lumaca o Carretella – Macao con il Biliardo – Ponte – Bricchetta – Bill Ball – Parigina – Bazzica – Biglia all'angolo delle buche Bismark – Biliardino inglese, francese, russo o turco.

E' VIETATO ORGANIZZARE, GESTIRE O PARTECIPARE A SCOMMESSE FUORI DAI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

Sono altresì, vietati tutti gli altri giochi, di qualsiasi specie, non compresi nella presente tabella che presentino caratteristiche analoghe a i giochi sopra indicati.

APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI, ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO DI ABILITA'

Tutti gli apparecchi devono essere conformi alle specifiche di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, nr.773 e successive modifiche o integrazioni.

Nel pubblico interesse si prescrive quanto appresso enunciato:

- **Laddove** sia prevista una qualsivoglia forma di vincita, questa non potrà mai essere superiore a quanto stabilito dalla Legge;
- **Gli apparecchi** e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui all'art. 110, co. 6, del TULPS, saranno dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – A.A.M.S. e obbligatoriamente collegati alla rete telematica. Devono attivarsi secondo le disposizioni definite con apposito provvedimento del suddetto Ministero.
- **L'utilizzo** dei suddetti apparecchi è vietato ai minori di anni 18, con l'obbligo di esposizione di apposito cartello sull'apparecchio in modo ben visibile al giocatore;
- **Gli apparecchi** e congegni automatici, di cui al comma 7 dell'art. 110 TULPS, lett.a), privi di monitor devono essere attivabili unicamente con monete metalliche del valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a € 1,00. Non possono distribuire premi del tipo schede telefoniche, buoni benzina, carte di valore predeterminato, buoni di scambio o cose comunque non rientranti nella comune accezione di "piccola oggettistica";
- **Gli apparecchi** e congegni previsti dal comma 7 dell'art. 110 TULPS, lett.c), basati sull'abilità fisica, mentale e strategica devono attivarsi unicamente con l'introduzione di monete metalliche.

Gli apparecchi per il gioco lecito non possono contenere sequenze particolarmente crude, brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nel minore che partecipi al gioco o che ne sia spettatore.

Non devono essere resi disponibili ai minori di anni 18 apparecchi di tipo audiovisivo suscettibili, per le scene di violenza, di nuocere allo sviluppo psicologico degli stessi.

Fermo restando il divieto d'ingresso per i minori di anni 18 nelle aree ovvero nelle sale o negozi in cui vi sia offerta di giochi pubblici con vincita in denaro, l'utilizzo degli apparecchi contemplati nell'art. 110 TULPS – comma 7 da parte dei citati minorenni, nel periodo scolastico non potrà avvenire dalle ore 08:00 alle ore 14:00.

Per ottemperare alle prescrizioni imposte gli esercenti potranno accertare l'età anagrafica del cliente.

La presente tabella riordina e sostituisce tutte le precedenti prescrizioni emanate in materia da questa Autorità.

LA PRESENTE TABELLA DEVE ESSERE ESPOSTA AL PUBBLICO IN MODO BEN VISIBILE IN TUTTE LE SALE DA BILIARDO, DA GIOCO E NEGLI ALTRI ESERCIZI, COMPRESI I CIRCOLI PRIVATI, AUTORIZZATI A PRATICARE IL GIOCO O AD INSTALLARE APPARECCHI DA GIOCO.

Ferrara, 25 giugno 2026

V° IL DIRIGENTE
Corroppoli

Vidimata in digitale ex art. 195 Reg. T.U.L.P.S.
Il Dirigente Settore I
Dott.ssa Barbara Rovetti

IL QUESTORE
Silipo